



# CITTÀ DI PINEROLO

*Città Metropolitana di Torino*

## ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

**N° 238 del 28/06/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA DAL 28/06/2024 AL 15/09/2024. SI ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 215 DEL 14/06/2024.</b>
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 "recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" prevede che l'esercente di un'attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l'obbligo di provvedere alla pulizia ed a preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;
- l'art. 31 del D.L. 201/11, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 214/11, nell'ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l'obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all'amministrazione comunale l'orario osservato dall'esercizio ai sensi dell'art. 186 del R.D. 635/40)

ribadendo al comma 2 dell'art. 31 citato, quale principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell'ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i "motivi di interesse generale" tra i quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sent. n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con la normativa di rango primario, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. L'art. 24 prevede che, nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi di sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti. Infine l'art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle ore 24.00;

Considerato che:

- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro ed al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti;

Considerato che:

- il verificarsi di alcuni episodi di "malamovida" in particolare in alcune aree del centro cittadino dove vi è una maggiore concentrazione di esercizi pubblici con aperture serali e notturne, con conseguenti problemi di ordine pubblico, di disturbo dei residenti e di pulizia, rende necessario individuare misure idonee a garantire che la frequentazione dei pubblici esercizi e le modalità di

gestione degli stessi non vadano a pregiudizio delle normali condizioni di vivibilità delle medesime zone da parte dei residenti;

- come segnalato dalle forze dell'ordine, in precedenti occasioni, nelle aree di piazza Facta e via Savoia si sono registrati alcuni episodi di disordine nonché eventi delittuosi a danno di persone;
- problematiche analoghe erano già note all'amministrazione comunale scrivente poiché ordinanza simile è già stata redatta per le estati 2021, 2022 e 2023;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 117 del 23/04/2024 "provvedimenti per lo svolgimento degli eventi "Notti dei dehors 2024", per l'utilizzo degli spazi esterni dei pubblici esercizi e disposizioni in merito alla vendita per asporto di bevande;

Tenuto conto che con la citata Deliberazione di Giunta l'amministrazione comunale oltre ad aver approvato per il periodo estivo 2024 una serie di eventi denominati "Notte dei dehors 2024" ha altresì disposto l'adozione di prescrizioni atte a garantire la tutela del decoro e dell'incolumità pubblica;

Atteso che a fronte delle necessità di porre in essere azioni volte alla tutela della civile convivenza nonché del decoro urbano e della vivibilità urbana è stata emanata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 215 del 14/06/2024 avente ad oggetto "misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana dal 15/06/2024 al 31/12/2024";

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al precedente provvedimento n. 215 del 14/06/2024 in merito al periodo temporale di validità, all'orario di somministrazione e utilizzo dei dehors;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 215 del 14/06/2024;

Rilevato che:

- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 114/98 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la L.R. n. 38/06 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L.R. n. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";

- la L. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);

Tenuto conto che la bozza dell'ordinanza n. 215 del 14/06/2024 è stata trasmessa in data 14/06/2024 al Prefetto di Torino;

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in occasione degli eventi "Notti dei dehors 2024" e comunque dal 28/06/2024 e fino al 15/09/2024:

- il **divieto** di consumo su area pubblica dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, qualsivoglia bevanda in bottiglie e recipienti di vetro o metallo o in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;
- il **divieto** dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo di abbandonare lattine e contenitori di vetro al di fuori degli appositi contenitori, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;
- il **divieto** di somministrazione da parte degli esercenti nei dehors ubicati nell'area del Distretto Urbano del Commercio, come da allegato, a partire dalle ore 23,30 dalla domenica al giovedì (notte tra la domenica e il lunedì e via così fino alla notte tra il giovedì e il venerdì); dando atto che sarà consentito l'utilizzo dei dehors per terminare le consumazioni sino alle ore 24:00 e che dopo tale orario gli avventori dovranno essere accolti all'interno del locale;
- il **divieto** di somministrazione da parte degli esercenti nei dehors ubicati nell'area del Distretto Urbano del Commercio, come da allegato, a partire dalle ore 01:00 nei giorni di venerdì e sabato (notte tra venerdì e sabato e notte tra sabato e domenica); dando atto che sarà consentito l'utilizzo dei dehors per terminare le consumazioni sino alle ore 01:30 e che dopo tale orario gli avventori dovranno essere accolti all'interno del locale;
- agli esercenti di **mettere a disposizione** dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant'altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze e di provvedere a propria cura alla pulizia degli spazi prospicienti le rispettive attività e le immediate pertinenze.

Di dare atto che gli eventi rientranti nella "Notte dei dehors 2024" e altre manifestazioni all'aperto sino al 31/12/2024 che si protraggono oltre le ore 24:00 sono da intendersi autorizzate ai sensi del Regolamento Acustico Comunale approvato con Deliberazione CC n. 85/2018 anche in deroga ai limiti previsti all'art. 7 del citato regolamento, solamente previo accordo condiviso, con congruo anticipo, con l'amministrazione comunale.

## **SI AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana (D.C.C. n. 08 del 20/04/2015) i gestori delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l'igiene e il decoro urbano.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza.

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 215 del 14/06/2024 (prot. 40476/2024).


Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

Luca Salvai / Infocert Spa  
(Sottoscritto digitalmente)

A1

A2



MAPPA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI



- LEGENDA**
- Attività**
- ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E SERVIZI
  - SOMMINISTRAZIONE
  - LOCALI VUOTI
- Mappe**
- DUC DISTRETTO DEL COMMERCIO
  - AREE MERCATALI
  - AREE VERDI
  - EDIFICI DI INTERESSE
  - AREA PEDONALE
  - ZTL
  - PORTICI

A3

A4